

Statement del Gruppo MARR

sull'attuazione del Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) per il contrasto alla deforestazione

dove c'è ristorazione

MARR
dove c'è ristorazione

Introduzione

L'**approvvigionamento responsabile** rappresenta da tempo un elemento cardine del percorso intrapreso dal Gruppo MARR per contribuire allo sviluppo sostenibile. La **tutela dell'ambiente** e il **rispetto dei diritti umani** costituiscono principi fondamentali che orientano i rapporti con i fornitori e con tutti i partner commerciali, come stabilito dal **Codice Etico** e dal **Codice di Condotta Fornitori** del Gruppo.



In tale contesto, anche il **contrasto alla deforestazione** si traduce in un insieme di iniziative volte a promuovere la sostenibilità dei prodotti e dei servizi offerti. Tra queste rientrano l'**utilizzo di materie prime di origine tropicale provenienti da filiere sostenibili e certificate**, quali olio di palma, cacao e caffè impiegati nei prodotti a marchio, nonché l'acquisto di **materiali di confezionamento a ridotto impatto ambientale**, certificati FSC o realizzati con materiale riciclato

maggiori informazioni disponibili al link https://www.marr.it/sostenibilita

A tali iniziative si affiancano le attività di adeguamento e controllo adottate per garantire il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2023/1115 sulla deforestazione (EUDR), in coerenza con l'evoluzione del quadro normativo europeo e con l'impegno del Gruppo verso filiere di approvvigionamento sempre più responsabili e trasparenti.

















Finalità del Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) e semplificazione del quadro normativo

Il **Regolamento (UE) 2023/1115** sulla deforestazione (EUDR) ha l'obiettivo di ridurre il contributo dell'Unione europea alla deforestazione, al degrado forestale, alla perdita di biodiversità e alle emissioni di gas a effetto serra associate alle filiere delle materie prime interessate.

A tal fine, l'articolo 3 del Regolamento prevede che le materie prime e i prodotti interessati elencati nell'Allegato I, quali bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno, possano essere immessi, messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati dall'Unione solo qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- Siano **a deforestazione zero**, ossia prodotti su terreni non soggetti a deforestazione dopo il 31 dicembre 2020.
- Siano stati **prodotti nel rispetto della legislazione** pertinente del Paese di produzione.
- Siano accompagnati da una **Dichiarazione di Dovuta Diligenza** (Due Diligence Statement - DDS) o, nei casi previsti dalla normativa, da una dichiarazione semplificata.

Il quadro normativo di riferimento ha subito rilevanti aggiornamenti a seguito delle modifiche e dei chiarimenti introdotti dalla Commissione europea attraverso gli atti normativi, le Linee Guida e le FAQ, **finalizzati a semplificare gli adempimenti e ad evitare duplicazioni degli obblighi informativi** lungo la filiera.

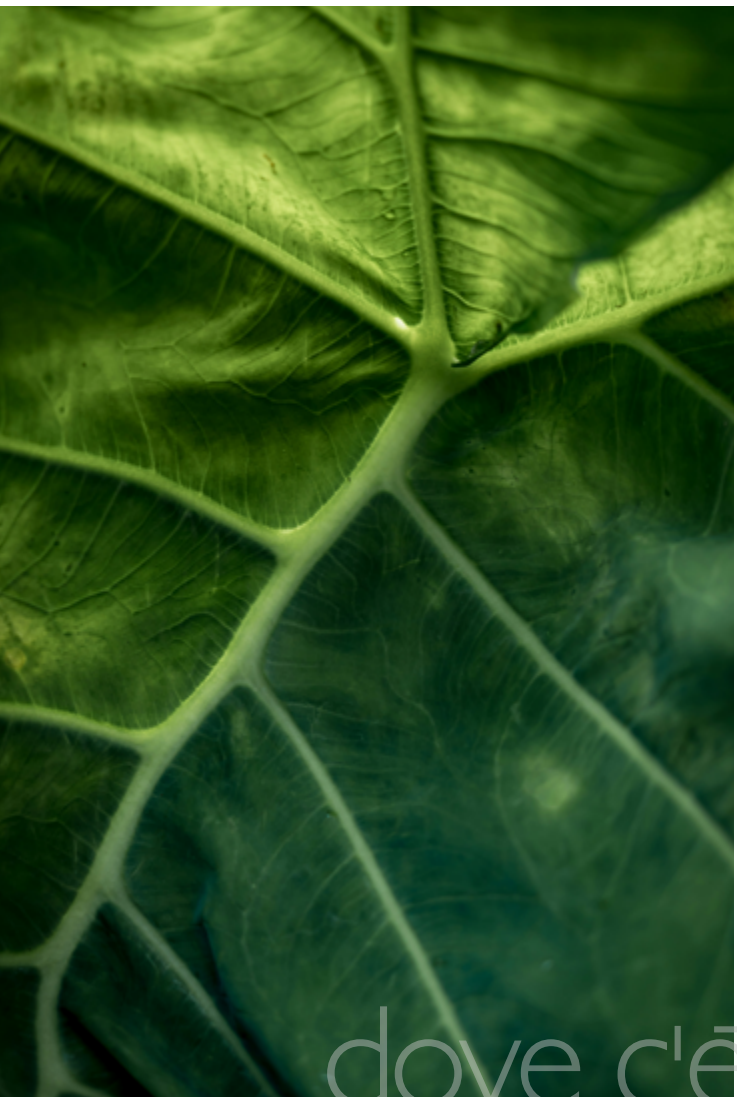
In particolare, l'attuale assetto normativo conferma un approccio basato sulla r**ipartizione delle responsabilità** tra i diversi soggetti della catena di approvvigionamento, limitando gli **obblighi di due diligence agli operatori a monte** e riducendo sensibilmente gli oneri informativi gravanti sui soggetti a valle che commercializzano prodotti già immessi sul mercato dell'Unione.



Posizione del gruppo MARR sulla conformità dei prodotti distribuiti e sulla condivisione delle informazioni lungo la filiera

Con riferimento alle forniture effettuate da ***MARR***, la Società opera quale **soggetto a valle** della catena di approvvigionamento. In tale contesto, MARR ha adottato specifiche iniziative volte ad assicurare la conformità dei prodotti presenti nel proprio assortimento ai requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR).

Tra le principali attività intraprese rientrano la **mappatura dei prodotti e dei fornitori** potenzialmente associati a rischi di deforestazione o degrado forestale, il **dialogo con fornitori e altri stakeholder** della filiera, nonché l'**aggiornamento dei processi aziendali** in coerenza con l'evoluzione del quadro normativo e con gli indirizzi adottati dal Gruppo MARR in materia di sostenibilità e criteri ESG.



Alla luce delle verifiche svolte nell'ambito del percorso di adeguamento al Regolamento EUDR e con riferimento alle forniture dei prodotti rientranti nel relativo campo di applicazione, di seguito sono illustrate le modalità di gestione e trasmissione delle informazioni rilevanti lungo la catena del valore.

1. In base alle modifiche e alle semplificazioni introdotte dalla normativa EUDR e ai chiarimenti forniti dalla Commissione europea, l'**obbligo di presentazione della Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS)** o, nei casi previsti, dell'identificativo della dichiarazione semplificata, grava esclusivamente sull' "**operatore**" ai sensi dell'articolo 2, punto 15, o sul "micro o piccolo operatore primario" ai sensi dell'articolo 2, punto 15-bis, che effettua la prima immissione sul mercato dell'Unione europea dei prodotti disciplinati dal Regolamento.

2. **La conservazione dei numeri di riferimento delle DDS** o degli identificativi delle dichiarazioni semplificate è limitata esclusivamente agli **acquirenti commerciali diretti degli "operatori"** o dei "micro o piccoli operatori primari".

3. Nell'ambito della catena di approvvigionamento disciplinata dal Regolamento EUDR, **MARR** si configura come "**downstream trader**" (first downstream o subsequent downstream, a seconda della specifica filiera di fornitura e del ruolo assunto dai propri fornitori) relativamente ai prodotti elencati nell'Allegato I del Regolamento.

4. Conseguentemente, **MARR non è tenuta a trasmettere ai propri Clienti i numeri di riferimento delle DDS** o gli identificativi delle dichiarazioni semplificate generate dagli "operatori" o dai "micro o piccoli operatori primari" che hanno assolto gli obblighi di dovuta diligenza a monte della filiera.

La conformità dei prodotti commercializzati ai requisiti di cui all'articolo 3 del Regolamento EUDR è attestata dagli operatori o dai micro o piccoli operatori primari responsabili della dovuta diligenza a monte della catena di fornitura. MARR conserva, per il periodo previsto dalla normativa applicabile, le informazioni e la documentazione ricevute nell'ambito della propria posizione nella catena di approvvigionamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 5 del Regolamento EUDR.

La presente dichiarazione potrà essere aggiornata in relazione a eventuali evoluzioni del quadro normativo e alle ulteriori indicazioni applicative fornite dalla Commissione europea e dalle altre autorità competenti in materia di EUDR.

Novembre 2026



MARR SpA
Via Spagna, 20 - 47921 Rimini - tel. +39 0541 746111 - marr@marr.it - www.marr.it